

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, ARMATO, BUZZI, CAVALLARI, CERRUTI, MAROTTA

Presentata il 26 luglio 1967

Modificazioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi tende ad estendere al personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena i benefici recentemente concessi a favore del personale del Ministero degli esteri con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale operaio del Ministero della difesa con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, ed è in corso di approvazione al Senato il disegno di legge n. 2186 del Ministero dei lavori pubblici per l'estensione dei benefici suddetti al proprio personale operaio.

Ragioni di equità impongono la emanazione della presente proposta di legge completa di norme intese ad adeguare la legislazione vigente alle reali esigenze dell'Amministrazione penitenziaria. Brevi osservazioni sono sufficienti per illustrare l'unito disegno di legge:

Articoli 1, 2, 3.

Gli articoli 1, 2 e 3 contengono disposizioni analoghe a quelle dei corrispondenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sopra citato.

Si è provveduto pertanto:

ad adeguare le retribuzioni delle varie categorie di personale;

a sopprimere la categoria 5^a b), inquadrando il relativo personale tra gli operai comuni. Tale innovazione si rende particolarmente necessaria, dato che il personale in questione è costituito dalle « addette alla custodia e alla sorveglianza negli Istituti di prevenzione e di pena per donne » le cui mansioni — di notevole delicatezza ed in tutto identiche a quelle del personale militare del Corpo degli agenti di custodia — non rientrano certamente tra quelle del personale di categoria 5^a b). Si è integrata la tabella delle qualifiche di mestiere del personale operaio, aggiungendovi la qualifica, sopra specificata, di « addette alla custodia e alla sorveglianza negli Istituti di prevenzione e di pena per donne ».

Per quanto concerne la dotazione organica, si precisa che ci si è limitati a portare il numero dei capi operai da 22 a 50 unità, con conseguente riduzione di 28 unità della dotazione organica degli operai di 3^a categoria e categoria 5^a b). Tale adeguamento si rende

indispensabile al fine di assicurare almeno negli Istituti di maggiore rilevanza dal punto di vista delle lavorazioni, un operaio avente qualifica che lo abiliti alla direzione delle officine e dei laboratori.

Con l'articolo 4 vengono estese le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480. Dall'articolo 5 all'articolo 10 sono previste norme transitorie da applicarsi nella prima attuazione della presente legge. In particolare vengono disciplinati i criteri di inquadramento degli operai permanenti nei ruoli organici degli Istituti di prevenzione e di pena il passaggio di una categoria di me-

stiere ad altra, l'estensione di norme già in vigore per il personale operaio dello Stato.

Il maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è stato calcolato in lire 220.217.700 e si potrà sopprimere alla nuova spesa con i normali stanziamenti di bilancio previsti sul capitolo 1141 del Ministero di grazia e giustizia, attualmente in eccedenza al fabbisogno. La presente legge esplicherà i suoi effetti (articolo 9) dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con la sola eccezione delle norme previste all'articolo 2 la cui efficacia è stata prevista con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruolo organico)

Il ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è distinto nelle categorie previste nella tabella A allegata alla presente legge con la dotazione organica risultante dalla tabella stessa.

ART. 2.

(Trattamento economico del personale operaio)

Dal 1° gennaio 1968, le paghe annue lorde degli operai permanenti degli Istituti di prevenzione e di pena sono fissate nelle seguenti misure:

CATEGORIE	PAGA LORDA ANNUA
Capi operai	L. 1.067.500
Operai specializzati	» 956.600
Operai qualificati	» 880.300
Operai comuni	» 833.100

ART. 3.

(Qualifica di mestiere)

Le qualifiche di mestiere del personale operaio dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono quelle previste dalla tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Le operaie comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge assumono la qualifica di « Addetta alla custodia e alla sorveglianza negli Istituti di prevenzione e di pena per donne ».

ART. 4.

(Stato giuridico del personale operaio)

Al personale operaio del Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

*(Quadro di equiparazione
per l'inquadramento degli operai)*

Gli operai dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, inquadrati nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, fermo restando anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, la rispettiva anzianità di servizio maturato nella categoria di provenienza, nelle categorie del ruolo degli operai dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, sulla base del seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Capi operai
1 ^a Categoria	Operai specializzati
2 ^a Categoria	Operai qualificati
3 ^a Categoria e categoria 5 ^a b)	Operai comuni

ART. 6.

*(Disposizioni particolari
per il passaggio nelle categorie
degli operai specializzati e qualificati)*

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti alla suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riasorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale operaio, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

ART. 7.

(Applicazione agli operai dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90).

Sono applicabili agli operai dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

ART. 8.

(Estensione dell'articolo 27 della legge 26 febbraio 1952, n. 67)

Al personale operaio adibito con carattere permanente da data non posteriore al 1° gennaio 1966, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con effetto dal 1° luglio 1966.

ART. 9.

(Efficacia)

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 2 concernenti il nuovo trattamento economico, che hanno efficacia dal 1° gennaio 1968.

ART. 10.

(Copertura del maggior onere finanziario)

Alla copertura del maggior onere annuo di lire 220.217.700 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i normali fondi di bilancio stanziati sul capitolo 1141 del Ministero di grazia e giustizia.

TABELLA A.

DOTAZIONE ORGANICA

Capi operai	50
Operai specializzati	112
Operai qualificati	205
Operai comuni	850
TOTALE	<u>1.217</u>